dere a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico è sostituito dal seguente paragrafo 1 :

« 1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono condizionati :

— se il burro è venduto allo stato naturale : in imballaggi di un contenuto netto di 250 gr. al massimo,

— se il burro è venduto dopo trasformazione in burro fuso : in imballaggi di un contenuto netto di 500 gr. al massimo ».

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1967

relativa alla concessione di contingenti tariffari alla Repubblica federale di Germania per le aringhe e gli spratti freschi, refrigerati o congelati

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/499/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 12 maggio 1966, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968, la concessione di un contingente tariffario di 85.000 tonnellate in esenzione da dazio per le aringhe (clupea harengus) e gli spratti (clupea sprattus), freschi, refrigerati o congelati, di cui alla voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1962 detti prodotti venivano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio ; che il dazio previsto dalla tariffa doganale comune è del 20 % per il periodo in questione ; che, inoltre, nel quadro del G.A.T.T. è stato consolidato un contingente tariffario di 32.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio, che dovrà essere concesso dalle competenti autorità della C.E.E. ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1961/1962	1962/1963	1963/1964	1964/1965	1965/1966	1966/1967
Importazioni						
— dalla C.E.E.	17.061	6.743	7.469	13.524	8.863	4.484
dal 16. 6. al 31. 12.	14.615	5.944	6.017	11.372	7.717	3.739
dall'1. 1. al 14. 2.	2.446	799	1.452	2.152	1.146	745
— dai paesi terzi	88.479	93.908	83.161	83.986	87.354	73.976
dal 16. 6. al 31. 12.	70.856	68.522	63.359	66. 795	66.752	57.790
dall'1. 1. al 14. 2.	17.623	25.386	19.802	17.191	20.602	16.186
Importazioni di filetti :			— trascurabili —			
Esportazioni :			— trascurabili —			
Apporti della pesca nazionale (compresi gli sbarchi di filetti di aringhe preparati a bordo)		1962	1963	1964	1965	
		48.000	50.000	47.500	53.000	

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma dell'articolo 25 del Trattato ad un solo Stato membro costituisce deroga al normale ritmo di progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento in aringhe delle sue industrie di preparazioni e conserve, di garantire il mantenimento, o persino un'espansione del consumo di aringhe e di loro derivati ai prezzi più bassi e più stabili possibili evitando, quindi, l'aumento dei relativi dazi della tariffa doganale nazionale ; che nella fattispecie l'approvvigionamento delle citate industrie dello Stato membro richiedente non sembra possa falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che le preparazioni e conserve di cui sopra sono consumate soprattutto all'interno di ciascuno Stato membro produttore a causa di un particolare adattamento ai gusti dei consumatori ;

Considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, va notato che la pesca di tali aringhe nella Comunità è attualmente insufficiente e lo resterà anche nel prossimo futuro ; che il prodotto della pesca in Germania è lungi dal coprire il fabbisogno totale di aringhe delle industrie di preparazioni e conserve ;

Considerando che da questa situazione risulta che lo Stato membro richiedente incontra ancora talune difficoltà che giustificano, in questo caso specifico, una deroga all'esigenza di sollecita applicazione della tariffa doganale comune ; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando che dal 1961/1962 le importazioni tedesche di detti pesci registrano complessivamente talune fluttuazioni ; che occorre tuttavia osservare come i dati relativi al periodo contingentale 1966/1967 indichino un sicuro regresso delle importazioni totali che hanno toccato il livello più basso dal 1961/1962 ; che però è opportuno tener conto del fatto che una parte tutt'altro che trascurabile delle importazioni tedesche di aringhe dai paesi terzi per il periodo 1966/1967 riguarda aringhe svuotate, decapitate o in pezzi, e che occorre inoltre fissare il volume del contingente per questo periodo ad un livello che garantisca agli Stati membri un margine sufficiente per collocare le loro disponibilità esportabili nella Repubblica federale di Germania ; che in queste condizioni, considerati anche i dati relativi alle importazioni totali di aringhe dello Stato membro richiedente dal 1961/1962 in poi nonché le alee della pesca, sembra più adeguato un contingente di 82.000 tonnellate per il periodo 1967/1968 ;

Considerando che il dazio contingentale deve essere fissato tenendo conto della situazione particolare dei prodotti in questione e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, d'altronde, la completa attuazione di quest'ultima è imminente ; che, allo stadio attuale dell'unione doganale, é opportuno che la Commissione stabilisca un dazio effettivo per il volume del contingente tariffario che supera quello consolidato nel quadro del G.A.T.T. in esenzione da dazio ; che, tuttavia, le informazioni provvisorie raccolte dalla Commissione consentono di ritenere che i risultati dell'ultima campagna delle aringhe siano stati poco soddisfacenti ; che questa situazione è tale da turbare le tradizionali correnti di scambio e può ripercuotersi sul livello dei consumi ; che in tali condizioni è opportuno fissare il dazio contingentale allo 0,5 % ;

Considerando che, oltre al fabbisogno di importazione dai paesi terzi precedentemente valutato a 82.000 tonnellate per la Repubblica federale di Germania, è stabilito che il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, altri Stati membri richiedenti, dovranno coprire nel medesimo periodo un analogo fabbisogno dell'ordine rispettivamente di 2.300 tonnellate e di 6.000 tonnellate ; che è equo far partecipare gli Stati membri interessati al succitato contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio in proporzione al loro rispettivo fabbisogno d'importazione da paesi terzi ;

Considerando che, dato quanto precede, per la Repubblica federale di Germania appaiono più adeguati, per il periodo in questione, i seguenti volumi e dazi contingentali :

— 29.000 tonnellate in esenzione da dazio,

— 53.000 tonnellate al dazio dello 0,5 % ;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali figurano nella presente decisione, non si sono potute trarre indicazioni in base alle quali concludere che la concessione di detti contingenti tariffari entro i limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato del prodotto in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la succitata funzione dei contingenti tariffari implica che questi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, unicamente per la copertura del fabbisogno proprio degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nelle condizioni in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania sono concessi contingenti tariffari per importazione dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio di aringhe (clupea harengus) e di spratti (clupea sprattus) freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, entro il limite dei quantitativi ed ai dazi qui di seguito indicati :

— 29.000 tonnellate in esenzione da dazio,

— 53.000 tonnellate al dazio dello 0,5 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1967

relativa alla concessione di contingenti tariffari al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le aringhe fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera

(I testi in lingua francese e in lingua olandese sono i soli facenti fede)

(67/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 2 giugno 1967, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968, la concessione di un contingente tariffario di 2.300 tonnellate in esenzione da dazio per le aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate alle industrie conserviere, di cui alla voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1962 detti prodotti venivano importati nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio ; che il dazio della tariffa doganale comune è del 20 % per il periodo in questione ; che, inoltre, nel quadro del G.A.T.T. è stato consolidato un contingente tariffario di 32.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio, che dovrà essere concesso dalle competenti autorità della C.E.E. ;

Considerando che i dati statistici forniti dall'Unione economica belgo-lussemburghese sono i seguenti :